

*Avv. Rotelli Paolo Giovanni*

*Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina*

*Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it)*

**CORTE D'APPELLO DI MESSINA, SEZ. LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO**

**CON CONTESTUALE ISTANZA INIBITORIA E**

**ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.R**

**La Prof.ssa Paola Torre**, TRRPLA90B41F158I, nata a Messina 01.02.1990 e residente in Barcellona P.G., via Longano 155, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa su foglio separato da intendersi allegato al presente atto, dall'Avv. Paolo Giovanni Rotelli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: [paolorotelli@pec.giuffre.it](mailto:paolorotelli@pec.giuffre.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, **appellante**;

**CONTRO**

- **MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588)** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dalla Dott.ssa Marilena Serranò (C.F. SRRMLN88H66F158E), funzionario del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, legalmente domiciliato per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all' art. 12 D.lgs 165/2001 presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: [uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it);

- tutti i **controinteressati** in atti;

**PROPONE APPELLO**

Avverso la sentenza n. 402/2025 (v. doc. all. 1) emessa e pubblicata in data



12.02.2025 dal Tribunale di Messina, sez. Lavoro, non notificata, a definizione del giudizio n. 2830/2024 RG del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, incoato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nei confronti della prof.ssa Torre; tale sentenza è affetta da evidente nullità per quanto *infra* si dirà.

### **PREMESSO CHE**

- 1) La ricorrente ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia in data 18.06.2020 presso l'Università Pegaso, idonea all'insegnamento per le classi di concorso **A021 - GEOGRAFIA**, **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**, **A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE**, **A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE**
- 2) In data 09.06.2020 ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antro-po-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (v. doc. all.) presso l'Università telematica Campus, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);
- 3) In data 28.05.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7518434.28-05-2022., indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila;
- 4) La deducente, sulla base dei titoli suindicati ha presentato ricorso presso il Tribunale di Messina, con contestuale istanza cautelare, per ottenere l'accertamento del valore abilitante della Laurea e 24 cfu e quindi l'inserimento in prima fascia delle GPS;
- 5) il ricorso veniva depositato in data 27.07.2022 ed assegnato al Giudice



dott.ssa Rando la quale fissava udienza cautelare per giorno 08.09.2022;

6) ricorso e decreto venivano tempestivamente notificati e all'udienza del 08.09.2022 veniva emessa ordinanza di integrale accoglimento (v. doc. all. 2);

7) sulla base di tale provvedimento, la deducente è stata inserita immediatamente in prima fascia delle GPS con riserva;

8) considerato che l'ordinanza cautelare aveva valore autonomo anche in caso di estinzione del giudizio di merito, per quanto statuito dall'art. 669 octies c.p.c., comma 8, e ss, il giudizio di merito veniva abbandonato e quindi dichiarato estinto e cancellato dal ruolo (v. doc. all. 3);

9) in relazione al biennio 2024-2026, la ricorrente, avendo titolo giudiziario valido ed efficace, si inseriva in prima fascia delle GPS giusta domanda depositata in data 24.06.2024 (v. doc. all. 4);

10) vista la posizione in GPS, la ricorrente otteneva 2 supplenze, e segnatamente:

- dal 07.10.2024 al 07.06.2025, per n. 2 ore settimanali presso l'I.C. Jaci di Messina (v. doc. all. 5);
- dal 30.10.2024 al 30.06.2025, per n. 4 ore settimanali, presso l'I.C. Ferrari di Barcellona P.G. (v. doc. all. 6);

11) succede che il Ministero, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare succitato, incoava autonomo giudizio iscritto al n. 2830/2024 RG del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, ed assegnato al Giudice dott.ssa Rando la quale fissava la prima udienza per giorno 14.01.2025;

12) con memoria depositata in data 20.12.2024, si costituiva l'odierna appellante contestando le argomentazioni avversarie e comunque facendo presente che il giudizio cautelare era stato incoato in un momento in cui l'orientamento era favorevole e, stante il mutato orientamento chiedeva, in caso di soccombenza, la compensazione (v. doc. fascicolo primo grado);

13) all'udienza del 14.01.2025 comparivano le parti ed il Giudice rinvia al



12.02.2025 per esame della documentazione prodotta e la decisione da tenersi in modalità cartolare attraverso lo scambio di note scritte;

14) succede che **nessuna delle parti depositava note scritte d'udienza** ma, nonostante ciò, il Giudice, anziché procedere a rinviare il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c., provvedeva autonomamente ad emettere sentenza, senza alcun impulso delle parti, in palese violazione di legge ed arrecando grave e irreparabile pregiudizio alla deducente;

15) infatti, al momento della sentenza l'appellante era in servizio presso l'I.S. Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto con contratto dal 30.10.2024 sino al 30.06.2025, per n. 4 ore settimanali nonché in servizio presso l'I.C. Jaci di Messina con contratto fino al 07.06.2025 per n. 2 ore settimanali;

16) orbene, a seguito dell'emissione della sentenza, il Ministero non ha perso tempo nel procedere allo scioglimento in senso negativo della riserva sulla base della sentenza (v. doc. all. 7) pubblicando sul sito ministeriale lo scioglimento di riserva a e disponendo la risoluzione immediata da qualsivoglia rapporto lavorativo pendente;

17) con inconsueto tempismo, i contratti di supplenza della deducente vengono risolti anticipatamente e cessano efficacia a far data dal 16.02.2025 (v. doc. all. 7 – 8 - 9);

18) in sintesi la deducente ha subito un'immediata risoluzione di n. 2 contratti di lavoro in virtù di una sentenza NULLA che non poteva e non può esplicare effetti, motivo per cui non si può non accogliere l'appello e ripristinare lo status quo ante con annesso risarcimento per gli emolumenti non percepiti;

Ciò premesso, la Prof.ssa Torre, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

## **MOTIVI**

### **A) NULLITA' DELLA SENTENZA EMESSA IN VIOLAZIONE DEL**



**PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – VIOLAZIONE E/O FALSA  
APPLICAZIONE DIRITTO DI DIFESA – VIOLAZIONE ART. 127 TER CPC  
- CASSAZIONE SSUU 36596/2021**

Come primo e unico motivo d'appello, si vuole evidenziare come la sentenza impugnata sia affetta da nullità laddove emessa in palese violazione di legge.

Invero, da quanto esposto in premessa e risultante in atti, emerge come il Giudice di prime cure avesse disposto rinvio per l'udienza del 12.02.2025 da tenersi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.

In occasione di tale udienza le parti **NON depositavano** note di trattazione scritte. Sul tema, l'art. 127 ter stabilisce che *“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il **giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza**. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”*

Orbene, nonostante le parti **non** abbiano depositato le note d'udienza, il G.L. ha autonomamente pubblicato la sentenza (oggi impugnata) in data 12.02.2025.

In un caso analogo, anzi ancor meno grave ed evidente di quello de quo, le SSUU hanno avuto modo di statuire la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio in quanto così provvedendo: *“La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la*



*loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Cass. SSUU n. 36596/2021).*

Nel giudizio di cui sopra è stata dichiarata la nullità della sentenza in quanto il Giudice l'avrebbe emessa prima della scadenza dei termini concessi per le comparse conclusionali.

Nel caso *de quo*, invece, neppure si è tenuta l'udienza e nessuna parte ha richiesto la decisione ma il Giudice ha comunque di propria autonoma iniziativa emesso sentenza ledendo i diritti della prof.ssa Torre causandole un'immediata risoluzione del rapporto lavorativo e mancato conseguimento del punteggio e esperienza professionale.

Infatti, ben potevano pure esservi accordi intercorsi tra le parti o strategie difensionali che comunque sono state totalmente inutili per via della sentenza erroneamente pubblicata.

Alla luce di quanto sopra, è evidente come non potrà che dichiararsi la nullità della sentenza impugnata con effetto *ex tunc* dovendosi ritenere come mai esistita e, quindi, ordinare l'immediato ripristino dello *status quo ante*.

## **B) RICHIESTA INIBITORIA**

Dalla superiore prospettazione dei fatti, emerge come la deducente abbia subito un grave e irreparabile pregiudizio, non risarcibile per equivalente, dalla sentenza che è affetta da evidente nullità.

Infatti, con la pronuncia della sentenza la deducente ha subito un immediato provvedimento di risoluzione dei contratti di lavoro essendo stata declassata a posizione deteriore.



Se il Decidente di primo grado si fosse attenuto alla normativa, di certo la prof.ssa Torre avrebbe continuato a lavorare fino a quando non fosse intervenuta una sentenza regolare.

Addirittura se a seguito dell'udienza rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. nessuna delle parti, come spesso accade, compariva allora l'appellante avrebbe sicuramente concluso l'intero anno (visto il contratto fino al 30.06.2025) e sarebbe stata in prima linea anche per l'anno 2025/2026.

Con la sentenza (nulla) invece la ricorrente non ha più potuto percepire la retribuzione (UNICA FONTE DI REDDITO), ha perso possibilità di completare l'anno e punteggio, ha perso la possibilità di ottenere il bonus docente, riconosciuto a coloro i quali hanno un contratto fino al 30.06 per l'acquisto di strumentazione informatica, oltre decurtazione TFR, contributi ecc.

Appare quindi necessario sospendere l'efficacia della sentenza per evidente nullità e ripristinare lo status quo ante, e quindi reinserire la docente in prima fascia delle GPS, annullare la risoluzione dei contratti e, per l'effetto, assegnarle le cattedre e portare a naturale scadenza i contratti succitati (all. 5 – 6).

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

### **CHIEDE**

All'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

### **CONCLUSIONI**

- 1) In via cautelare: sospendere gli effetti della sentenza impugnata per quanto esposto in narrativa;
- 2) Nel merito, dichiarare nulla e/o inesistente la sentenza impugnata per quanto in premessa;



- 3) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di ripristinare la situazione precedente all'emanazione della sentenza e quindi dichiarare privi di efficacia i successivi provvedimenti adottati con cui si declassava la deducente in seconda fascia GPS e si ordinava la risoluzione del contratto;
- 4) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI**  
**NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore appello vertente tra Torre ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie così come avvenuto in primo grado;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

La deducente

CHIEDE

All'ecc.ma Corte adita, di voler autorizzare la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che, ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia la ricorrente, unitamente al nucleo familiare, dispone di un reddito inferiore ad Euro 38.514,03 e quindi è esonerata dal versamento del c.u.(v.





doc. all.);

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

procura; esenzione c.u.; fascicolo primo grado;

- 1) sentenza impugnata;
- 2) ordinanza cautelare di accoglimento;
- 3) decreto di estinzione del procedimento;
- 4) istanza inserimento GPS;
- 5) contratto I.C. Jaci;
- 6) contratto I.C. Ferrara;
- 7) pubblicazione declassamento e scioglimento riserva in negativo;
- 8) risoluzione contratto;
- 9) risoluzione contratto;

Messina, li 26.07.2022

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

